

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso

- Che con deliberazioni di Giunta Regionale nn. 106 del 13/05/2014 e n. 42 del 26/02/2015 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani e definita l'organizzazione amministrativa competente ai fini dell'attuazione;
- Che l'obiettivo fondamentale del Piano è quello di creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro e favorire un inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro;
- Che la strategia della Regione Siciliana è finalizzata a garantire l'occupabilità dei giovani, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo, contrastando e/o prevedendo in tal modo il fenomeno della disoccupazione;

Visti

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio, il quale sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
- dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm.ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il Repertorio dei profili professionali della Regione Siciliana, approvato con DDG N°3478 del 25/07/2013;
- il PAR approvato dalla Giunta Regionale in data 13/05/2014;
- l'avviso pubblico per l'istituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa pubblicato in data 28 gennaio 2015
- l'elenco dei soggetti che hanno presentato la candidatura a valere del predetto avviso e che sono risultati in possesso dei requisiti prescritti

DECRETA

Art. 1

È istituito il Catalogo dell'Offerta Formativa a valere della misura 2A del Piano di attuazione Regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, che costituisce parte integrante del presente provvedimento ed è consultabile sul portale della Regione Siciliana al seguente indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it>, pagina istituzionale del Dipartimento Lavoro

Art. 2

Gli interventi formativi inseriti nel catalogo di cui all'art. 1 sono finanziati, con le modalità stabilite nel PAR e nel Piano di attuazione nazionale del Programma Garanzia Giovani, per un importo pari ad € 46 mln e possono avere inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Art. 3

Il catalogo si articola in sezioni provinciali all'interno delle quali gli enti di formazione professionale, che attuano la misura, sono inseriti in ordine alfabetico.

In relazione ad ogni provincia gli interventi formativi previsti, sono elencati sulla base del numero delle edizioni proposte e degli allievi preventivati per ciascun corso;

Art. 4

Sono destinatari degli interventi previsti nel Catalogo dell'Offerta Formativa, i giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e sono stati presi in carico e profilati dai Centri per l'Impiego.

I giovani scelgono liberamente il corso di formazione che intendono frequentare ed indicano al Centro per l'Impiego, competente per territorio, il soggetto attuatore prescelto;

Art. 5

Il rapporto tra l'Amministrazione ed i soggetti, le cui proposte formative sono inserite nel catalogo, ivi comprese quelle pervenute o che perverranno dagli enti che stipulano contratti di rete, è regolato da apposita convenzione quadro che deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti per adesione.

Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto attuatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività e alla veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6

Le proposte formative dei soggetti che hanno presentato candidature individuali ma che non sono risultati in possesso del requisito prescritto dall'art. 2 dell'Avviso, verranno inserite a seguito di sottoscrizione del contratto di rete con un ente, capofila, in possesso del suddetto requisito.

Art. 7

La spesa per le attività realizzate viene rimborsata, mensilmente sulla base di apposita domanda indirizzata al Servizio VIII - Iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione delle stesse, corredata da documentazione idonea a dimostrare la realizzazione degli interventi (copia registro presenze allievi relativo al periodo di riferimento e relativo timesheet giornaliero sottoscritto dal docente e dall'allievo, relazione recante la descrizione dei servizi erogati, fattura o altro documento contabile equivalente idoneo a giustificare la spesa sostenuta).

Il rimborso avviene con la modalità dell'UCS espressamente stabilita nella scheda relativa all'intervento formativo specialistico inserita nel PAR.

Art. 8

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli in conformità alla normativa di riferimento e di richiedere ogni conseguenziale chiarimento ed integrazione documentale.

In particolare saranno effettuati:

- 1) controlli documentali svolti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure;
- 2) verifiche in loco mirate ad accertare l'effettiva erogazione del servizio.

I soggetti attuatori, in qualità di beneficiari del finanziamento a valere del PAR Sicilia, devono dotarsi di un sistema contabile dedicato.

Tutta la documentazione inerente gli interventi attuati deve essere custodita presso la sede del soggetto attuatore nel rispetto dei termini di durata previsti dai regolamenti comunitari.

Art. 9

Nei casi di inadempimento e/o accertata violazioni delle regole stabilite, l'Amministrazione rigetta l'istanza di rimborso.

Art. 10

Il catalogo istituito ai sensi dell'art. 1 viene aggiornato con l'inserimento di nuove proposte formative relative a profili professionali che l'Amministrazione dovesse, successivamente, individuare come rispondenti dai fabbisogni del mercato del lavoro.

Palermo, 19/03/2015

IL DIRIGENTE GENERALE

Avv. Anna Rosa Corsello

